

**CESSIONE CREDITO FISCALE SUPERBONUS 110%
E BONUS EDILIZI ORDINARI****Aggiornamento Nr. 04 del 01 gennaio 2023****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

| | |
|--|--|
| Denominazione e forma giuridica | Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. |
| Sede legale | Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO |
| Capitale Sociale | € 39.241.087,50 i.v. |
| Telefono | 0734 2861 |
| Telefax | 0734 286201 |
| Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia | 5102 |
| Codice ABI | 6150.7 |
| Nr. Iscrizione al Registro Imprese di Fermo, Cod.Fiscale / Partita IVA | 00112540448 |
| Sito Internet | www.carifermo.it |
| Indirizzo di posta elettronica | direzione@carifermo.it |
| Indirizzo PEC | direzione.carifermo@legalmail.it |
| Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce | Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia |

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE / SERVIZIO**Bonus fiscale**

Nel presente Foglio Informativo il termine "bonus fiscale" si riferisce alle agevolazioni che lo Stato concede, sotto forma di credito d'imposta, a fronte degli interventi di cui agli art. 119 – 121 previsti dal DL n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, d'ora in poi "Decreto Rilancio", dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013, art. 14, 16, 16-bis e 16-ter, Legge n. 160/2019 art. 1, comma 219. Nello specifico, l'art. 121 del Decreto Rilancio ha disciplinato l'utilizzo di questa tipologia di bonus in due modalità:

- in compensazione dei propri debiti fiscali su più quote annuali;
- mediante "sconto in fattura" operato dall'esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire con le stesse modalità che la Legge prevede per il committente.

In entrambi i casi il bonus è cedibile alle Banche e agli altri intermediari finanziari.

I tempi di compensazione del Bonus sono diversi in base alla tipologia dei lavori effettuati:

- per i Bonus al 110% ai sensi dell'art.119 del Decreto Rilancio (Superbonus): la compensazione avviene in 5 quote annuali
- per i Bonus disciplinati dal DL n.63/2013, convertito in Legge n.90/2013 e dalla Legge n.160/2019 (Ecobonus, Sismabonus, Bonus ristrutturazione e Bonus Facciate): la compensazione avviene in 10 quote annuali.

Caratteristiche dell'operazione di cessione del credito fiscale

Oggetto del presente Foglio Informativo è il servizio attraverso il quale il Cliente, che ha maturato un credito d'imposta ai sensi della normativa sopra specificata, trasferisce pro-solvendo e a titolo definitivo alla Banca il credito a fronte del pagamento di un corrispettivo in via anticipata.

Il servizio è rivolto ai soggetti beneficiari del Bonus fiscale già clienti Carifermo, consumatori o non consumatori, ed è condizionato alla preventiva ed insindacabile accettazione della Banca.

Il corrispettivo della cessione viene pagato dalla Banca entro 5 giorni lavorativi successivi alla data in cui sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- il Cliente abbia consegnato alla Banca tutta la documentazione richiesta per le necessarie verifiche fiscali
- il credito risulti nel cassetto fiscale della Banca.

Il corrispettivo è determinato in misura percentuale del valore nominale del credito ceduto e viene accreditato sul conto corrente del Cliente presso Carifermo.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuta presente la possibilità che venga accertata l'insussistenza del diritto al Bonus fiscale per mancanza dei requisiti previsti dalla legge.

CONDIZIONI ECONOMICHE

| | | |
|--|---|--------|
| Prezzo di acquisto del credito d'imposta (espresso in % del valore nominale del credito) | Crediti Superbonus 110% (Decreto Rilancio) | 80,00% |
| | Crediti Ecobonus, Sismabonus, ristrutturazione edilizia bonus Facciate (DL n.63/2013, convertito in Legge N.90/2013 e Legge n.160/2019) | 65,00% |
| Commissione di valutazione (a fronte delle attività di valutazione, verifica e acquisizione del credito fiscale) | 2,00% del valore nominale del credito, con un minimo di 490,00 Euro per ciascuna operazione di cessione | |

CLAUSOLE CONTRATTUALI**Recesso dal contratto**

Non applicabile.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Non previsti.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca consegnandolo alla filiale presso cui vengono intrattenuti i rapporti, che ne rilascerà ricevuta, oppure inviandolo mediante posta ordinaria, raccomandata A/R, posta elettronica semplice o posta elettronica certificata indirizzandolo a:

Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.

Ufficio Reclami

Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO

e-mail: reclami@carifermo.it PEC: reclami@pec.carifermo.it

La Banca esaminerà la richiesta tempestivamente e risponderà comunque:

- entro 15 giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento;
- entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo se è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari (conti correnti, carte di credito e di pagamento, mutui, finanziamenti...);

Se il reclamo risultasse fondato, la Banca lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta indicherà i tempi tecnici entro i quali la Banca si impegna a provvedere alla sistemazione della questione.

Nel caso in cui ritenesse, invece, di non accogliere il reclamo, la Banca risponderà comunque per iscritto esponendo le ragioni della sua decisione. Se il cliente non fosse soddisfatto dell'esito del reclamo o non avesse ricevuto risposta entro i tempi previsti, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:

- **all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** – se il fatto contestato è successivo alla data del 01.01.2009, nel limite di 100.000 Euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si possono consultare i siti www.arbitrobancariofinanziario.it e www.carifermo.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alle Filiali della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, - finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile in relativo Regolamento oppure
- ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposto Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

LEGENDA

| | |
|--|--|
| Cedente | <i>Il titolare del Credito d'imposta ed ogni suo successore o avente causa.</i> |
| Cessionario | <i>L'acquirente del Credito d'Imposta</i> |
| Cessione | <i>Contratto mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario il Credito conseguendo il relativo Corrispettivo. La Cessione del Credito è disciplinata dagli articoli 1260 e s.s. del Codice Civile.</i> |
| Pro solvendo (cessione del credito) | <i>Nella cessione del credito pro solvendo il cedente, oltre a garantire la sussistenza e validità del credito, si assume la garanzia per l'eventuale inadempimento del debitore. In caso di inadempimento, il cessionario potrà rivolgersi al cedente, che a sua volta è tenuto a pagare la somma dovuta dal debitore.</i> |
| Ecobonus | <i>Interventi di efficienza energetica previsti dall' Art. 14, c.1, D.L. 63/2013.</i> |
| Sismabonus | <i>Interventi di adozione di misure antisismiche previste dall' Art. 16, c. 1 bis, D.L.63/2013.</i> |
| Superbonus | <i>Per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 e 121 del DL 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 e prevedono una detrazione del 110% in 5 anni.</i> |